REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1702 del 09/10/2023

Seduta Num. 42

Questo lunedì 09 **del mese di** Ottobre

dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/1742 del 29/09/2023

Struttura proponente: SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8. ISTITUZIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DI CUI ALL'ART. 19 DENOMINATA "MONTIMORARO" IN TERRITORIO DI FERRARA, IN ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2018-2023.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Sonia Braghiroli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
  - il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
  - il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l'altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;
  - i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;
  - il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;
  - il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;
- l’art. 5, il quale dispone:
  - al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
  - al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
- l’art. 10, il quale dispone, al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;
- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:
  - al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette.

Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le "Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)" sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;
- al comma 4, che l'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'art. 5 e quelli indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le Zone di Rifugio;
- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:
  - la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;
  - avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o

conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;
- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

- l'art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione;

Vista la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 827 del 22 maggio 2023 con la quale si è provveduto ad approvare la "Proposta di perimetrazione della Zona di Ripopolamento e cattura "Montimoraro" in comune di Mesola (FE) e contestuale sua istituzione come Zona di Rifugio in attesa del

completamento del procedimento amministrativo della perimetrazione stessa, ai sensi degli articoli 19 e 22 Legge Regionale 15 febbraio 1994 n.8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

Preso atto che con nota trattenuta agli atti del Settore Attività Faunistico - Venatorie, Pesca e Acquacoltura prot. n. 978226.I del 25 settembre 2023, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambiti Bologna e Ferrara ha trasmesso la documentazione utile per il seguito di istruttoria volta all’istituzione della Zona di Ripopolamento e Cattura proposta nella citata deliberazione n. 827/2023, specificando che:

- con nota prot. n. 0577687.U del 14 giugno 2023, ha inviato la proposta di perimetrazione dell’istituto di protezione di cui alla citata deliberazione n. 827/2023 alle Organizzazioni Professionali Agricole provinciali e locali;
- con nota prot. n. 0575113.U del 14 giugno 2023, ha inviato la proposta di perimetrazione dell’istituto di protezione di cui alla citata deliberazione n. 827/2023 al Comune di Mesola competente per territorio e sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della Legge Regionale n. 8/1994, rispetto alla proposta di perimetrazione con affissione all'Albo pretorio telematico del Comune interessato;
- avverso la proposta sopra richiamata non sono pervenute opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto, pertanto, di procedere per il territorio di Ferrara all’istituzione della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montimoraro”, così come rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’omonima Zona di Rifugio, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 827/2023;

Ritenuto, inoltre:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nella zona protetta istituita con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che la Provincia di Ferrara assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulla zona di protezione della fauna istituita con il presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di stabilire che tale zona sarà considerata prioritaria nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l'impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Visto che il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, mentre all'ultimo comma dispone che possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che il vincolo di protezione della Zona di Ripopolamento e cattura oggetto del presente atto, coerentemente con il PFVR 2018-2023, abbia validità per l'intera stagione venatoria 2023-2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di istituire, in attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, per il territorio di Ferrara, la Zona di Ripopolamento e Cattura denominata “Montimoraro” sita nel Comune di Mesola (FE), così come rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di revocare l’omonima Zona di Rifugio istituita con deliberazione n. 827/2023 sui medesimi confini;

3) di dare atto che i confini della zona di protezione di cui al punto 1) dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge

Regionale n. 8/1994;

4) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Bologna e Ferrara l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nella zona protetta istituita con il presente provvedimento;

5) di stabilire che il vincolo di protezione come Zona di Ripopolamento e Cattura nei territori di cui al precedente punto 1) termini allo scadere del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

– – – – –

ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DENOMINATA “MONTIMORARO” -

Motivo della richiesta
L’istituzione si rende necessaria in quanto storicamente l’area era occupata dall’omonima Azienda Faunistico-Venatoria, quindi con pressione venatoria ridotta, decaduta nel marzo 2022 e, pertanto, istituita come Zona di Rifugio ai sensi dell’art. 22 delle Legge Regionale n.8/1994 per la stagione 2022/2023, secondo il dettato delle direttive di cui alla DGR n. 969/2002. La decadenza della Azienda Faunistico Venatoria preesistente, disposta con provvedimento regionale, ha determinato l’impugnazione dello stesso da parte dell’ex concessionario, un contenzioso fondato, tra gli altri, sul lamentato pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe al patrimonio ambientale dell’area e alla fauna su di essa presente, dalla rimozione di detta azienda. Tale pregiudizio, escluso con l’istituzione sulle medesime superfici della zona di rifugio, viene definitivamente scongiurato con l’istituzione della presente ZRC. Ciò in linea con quanto disposto dall’ordinanza del Consiglio di Stato che, decidendo sulla cautelare, ha negato il detto *periculum in mora* lamentato dal ricorrente, in forza dell’istituzione di ZR nella stagione 2022/2023, e con l’esigenza riferita al giudizio di merito ancora pendente avanti il TAR Emilia-Romagna.

Pubblicazione (notifica, deposito e opposizione – art.19, commi 5 e 6 della L.R. 8/1994)
Si dà atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 827 del 22/05/2023 recante “PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA "MONTIMORARO" IN COMUNE DI MESOLA (FE) E CONTESTUALE SUA ISTITUZIONE COME ZONA DI RIFUGIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 22 LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994 N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA”, è stata trasmessa al Comune di Mesola, competente per territorio, con nota prot. n. Prot. 14/06/2023.0575113.U del 14/06/2023, per l’affissione all’Albo Pretorio, raccomandando la massima diffusione mediante affissione nelle frazioni o borgate interessate dai confini della Zona di Protezione.
Con nota 14/06/2023.0577687.U del 14/06/2023 la stessa DGR n. 827/2023 è stata inviata alle Organizzazioni professionali agricole provinciali.
In data 19/09/2023, il Comune di Mesola ha restituito la relata di pubblicazione, agli atti con Prot. 19/09/2023.0958678.E. esposta dal 15/06/2023 al 29/06/2023.
Si ritengono in tal modo assolti gli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art.19, comma 5, della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Rispetto a tale provvedimento, entro il termine previsto dall’art.19, comma 6 della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non risultano pervenute opposizioni da parte di proprietari o conduttori interessati.

Descrizione dei confini
Vedi cartografia allegata.

Caratteristiche generali della zona
L’area in oggetto è situata in territorio provinciale di Ferrara, nel Comune di Mesola, ricade all’interno dell’ATC FE03 e si estende per una superficie geografica di lordo 630,15 Ha, SASP 618,22 Ha.
Il territorio è caratterizzato dalla presenza prevalente di colture a seminativo, orticole e cucurbitacee, seguite da asparago e vigneti in percentuali più ridotte.
All’interno della stessa è presente un tratto di habitat naturale caratterizzato da siepi, rovi, roveri ed altre alberature spontanee per una lunghezza di poco superiore al chilometro, posto ad est del paese di Monticelli.

Analisi tecnica dell'area (Vocazionalità: A = Alta; M = Media; B = Bassa)
Confini come definiti dalla Determinazione istitutiva Num. 23801 del 31/12/2019
Distanza verificata da AFV, ZAC, CAC, CPRFS conforme a quanto previsto dal PFV vigente.
Vocazionalità: LEPRE 100% Alta - FAGIANO 100% Alta.

Presenza di Aree di Rete Natura 2000
L'area interessata dalla presente proposta di perimetrazione confina a Sud-Est con la Riserva regionale Dune fossili di Massenzatico (ZSC-ZPS IT4060010).

Finalità/Obiettivi
L'analisi delle caratteristiche ambientali e faunistiche dell'area interessata all'istituzione come ZRC determinano una vocazionalità "alta" sia per la lepre che per il fagiano, necessaria a soddisfare le finalità produttive, con particolare riferimento all'irradiamento naturale per il ripopolamento dei territori contigui, favorito dalla conformazione dell'ambito.
Oltre alle finalità e agli obiettivi previsti dalla L. n. 157/1992 e dalla L.R. n. 8/1994 e successive modificazioni, le caratteristiche ambientali e faunistiche dell'area in oggetto sono tali da consentire i seguenti obiettivi:

- affermazione e incremento della lepre, con l'obiettivo di raggiungere la densità di 15-20 capi/kmq;
- produzione di fagiano, mediante catture regolari e costanti, con l'obiettivo di raggiungere la densità di 25-40 capi/kmq.

Piano dei miglioramenti ambientali
L'ATC FE03 non ha un regolamento per la concessione di contributi finalizzati all'incremento e al sostentamento della fauna selvatica nelle aree protette, in quanto le colture in esso presenti sono prevalentemente permanenti oltre che poliennali.
Buona parte delle orticole, oltre agli asparagi, per la loro permanenza nel terreno per più anni, non possono essere inserite in una normale rotazione agraria, ma devono essere coltivate fuori rotazione.

Piano delle immissioni
Sia per quanto riguarda il fagiano che la lepre non si prevedono immissioni.

Piano delle catture
Le catture di fagiani e lepri, al fine di ridurre il rischio di danni alle colture, saranno valutate di anno in anno in funzione dei censimenti effettuati nel periodo primaverile ed autunnale e di eventuali richieste, a scopo preventivo, da parte delle realtà produttive presenti.

Cartografia ZRC “MONTIMORARO”

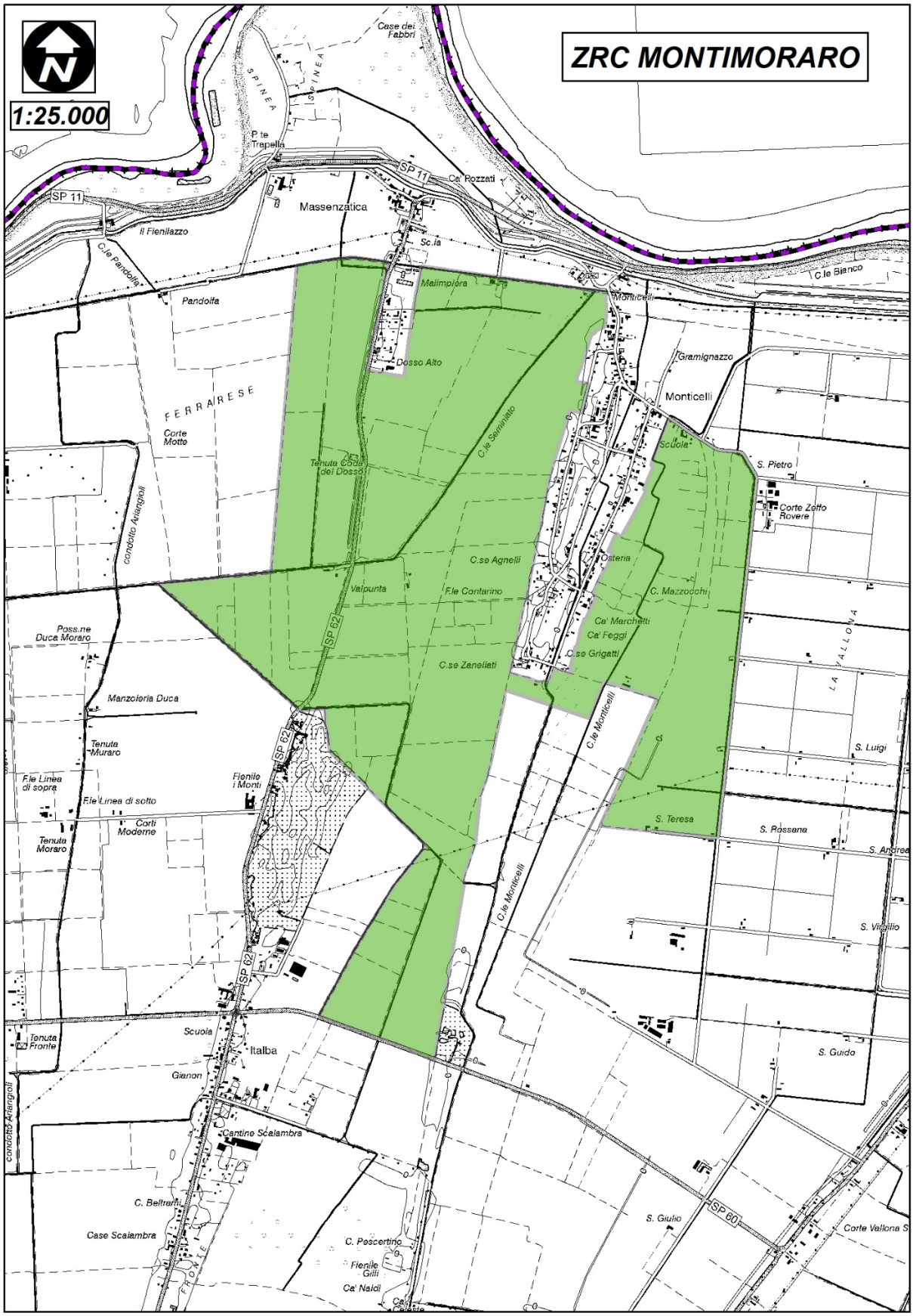

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Vittorio Elio Manduca, Responsabile di SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE, PESCA E ACQUACOLTURA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1742

IN FEDE

Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/1742

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi